

**Annotazione all'ordinanza del 6.3.2013, n. 5583, emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione, sezione terza.**

Articolo di **Silvia Di Iorio**

Sommario: *1. Premessa 2. Il Caso 3. Questione giuridica 4. Nota esplicativa - Il possibile contrasto logico tra giudicati non giustifica la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. 5. Giurisprudenza di riferimento.*

1. PREMESSA.

Trattasi di ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Latina – Gaeta che ha sospeso il giudizio iscritto al n. R.G. 182/2010 sino all'esito dell'altro giudizio iscritto al n. R.G. 311/2008, in considerazione del fatto che quest'ultimo si trovava in una fase più avanzata che non consentiva la riunione delle due cause e sul presupposto che stante il rapporto di identità tra le cause, l'unico strumento per evitare il *ne bis in idem* e contrasto di giudicati è quello della sospensione necessaria, individuandosi il giudizio pregiudicato in quello iscritto al n. R.G. 182/2010 trattandosi di giudizio introdotto successivamente a quello iscritto al n. R.G. 311/2008.

2. IL CASO.

A seguito di incidente stradale verificatosi il (omissis) sulla (omissis) km. (...) (località (...)) in cui vennero coinvolte tre autovetture, una

BMW 530, condotta da P.M., una Fiat Punto Cabrio, condotta da Ma.Fr. e una Fiat 500, condotta da A..C., sono stati promossi due distinti giudizi di danno innanzi al Tribunale di Latina sez. distaccata di Gaeta: quello iscritto al n. R.G. 311/2008 dagli eredi di A..C., deceduta a seguito dell'incidente, e quello iscritto al n. R.G. 182/2010 promosso da P..V., che, nell'occasione viaggiava con la figlia minore S..M. sulla Fiat 500 della C. . In particolare la V., in proprio e nella qualità di esercente la potestà, ha convenuto in giudizio M..P., la s.n.c. Pannonzo Gino & C., la Vittoria Assicurazioni s.p.a. (rispettivamente quale conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice per la R.C.A. della BMW 530), Fr..Ma., I.V. e la Alleanza Toro (rispettivamente quale conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice per la R.C.A. della Fiat Punto Cabrio), S.M. , C..C. e C.L., quali eredi di A..C., conducente e proprietaria della Fiat 500 e la Italiana Assicurazioni s.p.a., quale assicuratrice per la R.C.A. della stessa Fiat 500, chiedendo la condanna dei convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità nel sinistro, in solido con le rispettive compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni subiti in proprio e dalla figlia minore. Nello stesso giudizio è stata disposta la chiamata in causa dell'A.N.A.S. e delle Generali Business Solutions s.p.a.. Il presente ricorso per regolamento di competenza è stato proposto da P..V., in proprio e nell'indicata qualità, avverso l'ordinanza emessa in data 31.01.2002 con la quale l'adito Giudice del Tribunale di Latina – Gaeta ha sospeso il giudizio iscritto al n. R.G.182/2010 sino all'esito dell'altro giudizio iscritto al n. R.G.

311/2008: tanto in considerazione del fatto che quest'ultimo si trovava in una fase più avanzata che non consentiva la riunione delle due cause e sul presupposto che "stante il rapporto di identità tra le cause, l'unico strumento per evitare il ne bis in idem e contrasto di giudicati è quello della sospensione necessaria", individuandosi il giudizio pregiudicato in quello iscritto al n. R.G. 182/2010 "trattandosi di giudizio introdotto successivamente a quello iscritto al n. 311/2008 Rg".

La ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di sospensione per difetto di pregiudizialità. Si sono costituiti con tre distinte memorie: l'A.N.A.S., che si è associata alle richieste della ricorrente, P.M. e la s.n.c. Pannozzo Gino & C., la Vittoria Assicurazioni s.p.a., questi ultimi per resistere al ricorso.

Con requisitoria scritta il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

3. QUESTIONE GIURIDICA.

Tre sono i motivi di doglianza. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di sospensione, segnatamente deducendo: a) violazione [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#), dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 24 Cost.; b) violazione [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#), assenza di pregiudizialità; c) violazione [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#) e dei principi costituzionali ex artt. 3, 24 e 111 Cost..

4. NOTA ESPLICATIVA - IL POSSIBILE CONTRASTO LOGICO TRA GIUDICATI NON GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE.

La Suprema Corte premette e precisa che in sede di regolamento di competenza la stessa ha il compito di statuire autonomamente sulla sussistenza di una fattispecie di sospensione, indipendentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato e anche a prescindere dalle prospettazioni delle parti. In conclusione il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento.

Il ricorrente nei motivi di doglianza lamenta principalmente la violazione [dell'art. 295 c.p.c.](#) relativo alla sospensione necessaria del processo.

Il processo può essere sospeso dal giudice in ogni caso egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. **Si tratta della c.d. sospensione necessaria del processo** che è tale soltanto quando la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti ad un altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero qualora, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento deve essere effettuato in virtù di una previsione di legge o della domanda di una delle parti con efficacia di giudicato¹.

Tornando all'analisi dell'ordinanza la Suprema Corte, in via preliminare, si è soffermata nel considerare la portata della disciplina [dell'art. 42 c.p.c.](#) così come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, ribadendo come non vi sia più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo (Cfr. Sez. Unite, ord. 1

¹ Cfr. **DARIO GRAMAGLIA**, *Manuale breve diritto processuale civile*, Milano 2010.

ottobre 2003, n. 14670 e ord. 10/23906) esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Laddove infatti venisse ammessa tale facoltà, oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo sotteso alla riforma del citato [art. 42 c.p.c.](#), la stessa si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 Cost. e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole del processo ai sensi del nuovo articolo 111 Cost. .

La Suprema Corte si sofferma, poi, sul corretto significato da attribuire alla norma [ex art. 295 c.p.c.](#) prevedendo che la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione 'dipenda' dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. 14 dicembre 2010, n. 25272).

Invero – come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte – il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi [dell'art.](#)

295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia in un giudizio non può fare stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e quindi costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione (Cass. ord. 15 luglio 2005, n. 15017; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1907).

In effetti per quanto riguarda la sospensione per pregiudizialità civile, la stessa può essere disposta soltanto qualora i giudizi pendenti di fronte a giudici diversi siano legati da un rapporto di pregiudizialità c.d. tecnica o giuridica, la quale andrebbe a determinare un conflitto di giudicati, e non qualora sussista la mera pregiudizialità logica, che si traduce nel possibile contrasto circa gli effetti pratici dell'una o dell'altra sentenza.

Ovviamente è necessario che le parti dei due processi siano le stesse, non potendo configurarsi in alcun modo un rapporto di pregiudizialità nell'ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi.

Se infatti manca la coincidenza soggettiva la sentenza resa in un processo non potendo fare stato nei confronti delle parti dell'altro processo non può costituire l'antecedente logico necessario dell'altra decisione².

La suprema Corte nell'ordinanza oggetto di riflessione si concentra, poi, sul particolare caso dello **scontro tra autoveicoli chiarendo che ricorre un'ipotesi di connessione, il cui coordinamento, ove non sia possibile attraverso l'art. 40 cod. proc. civ., non può essere**

² Cfr. DARIO GRAMAGLIA, *Manuale breve diritto processuale civile*, Milano 2010.

attuato con la sospensione del processo nel caso in cui – per essere stati evocati anche gli assicuratori – non vi sia identità soggettiva tra le cause; in tale ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell'altro (Cass. 8 giugno 2007, n. 13514). In definitiva l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, sottesa all'istituto della sospensione, non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.

La Suprema Corte, in ultimo, focalizza la sua attenzione sulla circostanza **per cui il provvedimento di sospensione postula che le cause siano pendenti innanzi a uffici giudiziari diversi**; mentre nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi [dell'art. 295 cod. proc. civ.](#), ma

deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli [artt. 273 o 274 cod. proc. civ.](#), a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione; e la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass., ord. 4 agosto 2011, n. 16963; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17468).

Ciò premesso, **nel caso di specie è sufficiente rilevare che la circostanza che le due cause siano pendenti innanzi al medesimo ufficio per escludere la legittimità del provvedimento di sospensione**, a nulla rilevando che non sia stato ritenuto praticabile neppure il provvedimento di riunione per il diverso stato delle cause.

In ogni caso neppure è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra le due cause. In particolare — quanto al paventato conflitto di giudicati — la circostanza che la V. e la figlia dalla stessa rappresentata, non siano parti dell'altro giudizio asseritamente pregiudicante (così come non lo è, all'evidenza, la compagnia di assicurazione della Fiat 500 della C.) è sufficiente per escludere che la sentenza emessa in quella sede possa 'pregiudicare' l'esito del giudizio intrapreso dalla predetta V.

Per tutte le considerazioni sopra esposte la Suprema Corte arriva a ritenere che non debba esserci una sospensione necessaria ai sensi [dell'art. 295 c.p.c.](#) nel caso in cui vi sia un mero contrasto logico di giudicati, e la diversità dei soggetti comporta non un contrasto pratico ma solo ed esclusivamente

un contrasto logico che non giustifica dunque alcuna sospensione del processo.

In conclusione la Suprema Corte annulla l'impugnata ordinanza di sospensione e dispone la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, cui va rimessa la statuizione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

5. GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO.

Cfr. Sez. Unite, ord. 1 ottobre 2003, n. 14670 e ord. 10/23906; Cass. 14 dicembre 2010, n. 25272; Cass. ord. 15 luglio 2005, n. 15017; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1907; Cass. 8 giugno 2007, n. 13514; Cass., ord. 4 agosto 2011, n. 16963; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17468.